



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Circolare 13/2014-C del 18.12.2014

Novità sulle Dichiarazioni d'intento - semplificazioni per i fornitori -

L'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2014 - **Decreto semplificazioni** - ha trasferito in capo all'esportatore abituale l'obbligo della comunicazione delle dichiarazioni d'intento. A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, il fornitore sarà sgravato da tale adempimento, tuttavia – prima di emettere la fattura senza applicazione dell'Iva – dovrà accertarsi di aver ricevuto la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate all'esportatore abituale.

Sul punto si è pronunciata l'**Amministrazione finanziaria**, che con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (prot. 159674/2014) del 12 dicembre 2014, **ha approvato il nuovo modello per le dichiarazioni d'intento**, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Principi generali

Esportatore abituale: nella gran parte dei casi, lo status di esportatore abituale viene acquisito in quanto l'ammontare delle cessioni all'esportazione [art. 8 lett. a) e b)] e delle cessioni intracomunitarie [art. 41] registrate nell'anno precedente è superiore al 10% del volume d'affari.

Cessioni non imponibili: l'art. 8, co. 1, lett. c), del DPR 633/1972 stabilisce che costituiscono operazioni non imponibili ai fini Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo acquisito lo status di esportatori abituali, si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.

Adempimenti dell'esportatore abituale

A partire dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2015, l'esportatore abituale che intende acquistare senza applicazione dell'Iva, è tenuto a:

1. Trasmettere in via telematica le dichiarazioni di intento redatte sul nuovo modello.
2. Annotare nell'apposito registro gli estremi della dichiarazione d'intento.
3. Consegnare al proprio fornitore o alla dogana la dichiarazione di intento e la ricevuta telematica di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.



Consulenza fiscale e societaria, Revisione Legale e Consulenza del Lavoro

Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Al fine di dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni d'intento e delle ricevute di presentazione, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell'Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento. Inoltre, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sarà resa disponibile una funzione che consentirà al fornitore il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.

Adempimenti del fornitore

Secondo quanto stabilito dal Decreto semplificazioni il fornitore sarà esonerato dal presentare la Comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute, tuttavia, prima di poter effettuare operazioni senza applicazione dell'iva, deve accertarsi di aver ricevuto la dichiarazione di intento da parte dell'esportatore abituale ed averne riscontrato l'avvenuta presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Nulla è cambiato in relazione agli obblighi di registrare le dichiarazioni d'intento ricevute nonché indicare nelle fatture emesse gli estremi attribuiti dal dichiarante.

Modello e modalità di presentazione

Il modello e l'apposito software "Dichiarazione d'intento" saranno disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Tra le novità più significative, il modello di comunicazione delle dichiarazioni di intento prevede la **possibilità della "dichiarazione integrativa"**: il contribuente ha la possibilità di rettificare o integrare i dati di una dichiarazione di intento già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), inviando una nuova dichiarazione e barrando la casella "integrativa".

Le dichiarazioni d'intento dovranno essere trasmesse telematicamente avvalendosi dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate:

- Direttamente, se il soggetto è abilitato a Entratel o Fisconline.
- Tramite un soggetto abilitato.

Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d'intento escludendo il quadro A "Plafond".

Regime transitorio

Fino all'11.02.2015 gli esportatori abituali possono consegnare le dichiarazioni di intento ai propri fornitori sia mediante le modalità precedenti sia con le nuove modalità.



Consulenza fiscale e societaria, Revisione Legale e Consulenza del Lavoro

Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Nel primo caso (*vecchio regime*), secondo il tenore letterale della norma, i fornitori non dovrebbero essere tenuti all'obbligo di invio telematico della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute. Si attendono chiarimenti in merito.

Nel secondo caso (*nuovo regime*), bisognerà attendere la pubblicazione del software sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, successivamente sarà possibile avvalersi della nuova modalità.

Tuttavia, per le dichiarazioni d'intento consegnate o inviate secondo le modalità ante decreto semplificazioni, che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015 (es. dichiarazioni d'intento rilasciate con valenza annuale), vige l'obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Regime sanzionatorio

Qualora il fornitore effettui operazioni non imponibili prima di aver preso in carico la dichiarazione di intento e la ricevuta dell'Agenzia, incorrerà in una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Studio Associato Franzosini

Dr. Pierluigi & Partners
